



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Adelaide Russo

**La condizione giuridica della donna.
Riflessioni socio-giuridiche sul femminicidio**

Numero XII Anno 2019
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Camapania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, I. Fargnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attesa considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLA DONNA. RIFLESSIONI SOCIO-GIURIDICHE SUL FEMMINICIDIO

SOMMARIO: 1. Ordinamenti giuridici e condizione femminile – 2. Femminicidio – 3. *Stalking* e atti persecutori – 4. Il femminicidio e *stalking* ai nostri giorni: questioni *de iure condendo*.

1. Ordinamenti giuridici e condizione femminile

Nei nostri ordinamenti vi è traccia di molte norme permeate di atteggiamenti mentali e culturali maschilisti, patriarcali e potestativi. Per questo motivo ‘*non vi è istituto giuridico che sia di origine femminile, tutto il diritto deriva dall’uomo; dalla donna derivano soltanto molti usi*¹.

Ed è innegabile che l’immaginario patriarcale abbia segnato a lungo e certamente in maniera profonda la storia giuridica più antica, medioevale e moderna².

Partiamo dalla famiglia in senso patriarcale potestativo e patrilineare degli antichi romani, di cui resta traccia radicata nella cultura europea sino al medioevo e all’epoca moderna, a partire dalla quale è possibile un’analisi della condizione giuridica della donna soggetta, sin dai tempi più antichi, alla potestà maschile, come dimostrano gli istituti della *manus* e della *potestas*

Uno spaccato chiaro ed esemplificativo dello stato femminile nell’antichità è offerto dalla stessa storia del reato di adulterio. L’adulterio infatti è configurato come comportamento criminoso

¹ C. SPALAZZI, *Autorizzazione della donna maritata*, in *Dig. it.*, 4.2, Torino, 1926, 462.

² V. oltre, nt. 11.

a carico della sola donna³, come offesa importante al marito, punibile pertanto con il massimo della pena ed in nessun modo perdonabile⁴.

La disciplina si completa e definisce, nella misura di un suo definitivo aggravarsi, in età augustea, con la *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. e la *lex Papia Poppea nuptialis* del 9 a.C., che, successivamente fuse in un testo unico, offrono una visione della

³ La letteratura in materia di adulterio ed è amplissima. Nel tenere conto del più articolato e complesso dibattito in materia mi limito a segnalarne una parte ritenuta più utile al fine del presente lavoro, dove il tema dell'*adulterium* è trattato in via incidentale. Si veda particolarmente G. BRANCA, voce '*adulterium*', in *Enc. dir.*, 1, Milano, 1958, 620 s.; G. RIZZELLI, *Alcuni aspetti dell'accusa privilegiata in materia di adulterio*, in *BIDR*, 90, 1987, 355 ss.; ID. '*Stuprum*' e '*adulterium*' nella cultura augustea e la '*lex Iulia de adulteriis*' (Pap. 1 adult. D.48.5.6.1 e Mod. 9 diff. D.50.16.101 pr.), in *BIDR*, 90, 1987, 355 ss.; ID. '*Lex Iulia de adulteriis*'. *Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce, 1997; ID. *Aspetti della repressione della violenza sessuale su donne in diritto romano*, *Revista UNLARA*, 6, 1999, 185 ss.; ID., *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi*, Lecce, 2000; ID., *Donne, civiltà e sistemi giuridici. Raccolta di testi dal master internazionale congiunto Femmes, civilisation et systèmes juridiques*, a cura di D. Curtotti e C. Novi, Milano, 2007, *passim*; C. FAYER, *La 'familia' romana. Parte Terza. Concubinato, divorzio, adulterio*, Roma, 2005, 448 ss.

⁴ Per la letteratura in materia v. sopra, nt. 3. Il marito può uccidere gli adulteri nella ipotesi di flagranza di reato e in caso contrario è previsto un sommario accertamento del *consilium domesticum*. Esiste infatti in materia una autonomia endo-familiare che solo successivamente lo Stato avoca a sé. Sul piano sanzionatorio è prevista una immediata applicazione della pena, giustificata da un rapporto di causa ed effetto tra reato e sanzione. Sul punto si v. pure B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 10 ss.; C. GIOFFREDI, *Diritto e processo nell'antiche forme giuridiche romane*, Roma, 1955, 4 ss.; A. BURDESE, *Riflessioni sulla repressione penale romana in età arcaica*, Milano, 1967, 1 ss. Catone il Censore - quale strenuo difensore dei vecchi *mores* romani- incita alla uccisione della sola donna se colta in flagranza di reato, senza un regolare processo. La regola com'è noto non vale in caso di adulterio maschile.

famiglia e del matrimonio come base della società e della potestà maritale.⁵ La legislazione augustea infatti disciplina il potere del marito che in precedenza è autonomo ed endofamiliare e lo avoca allo Stato; regola il processo contro la moglie infedele ed il suo complice e prevede sul piano sanzionatorio la confisca della metà della dote, di un terzo del suo patrimonio oltre la *relegatio in insulam*. Qualora il marito non denunci l'adulterio oppure non ripudi la consorte e scacci l'amante, sarà accusato di lenocinio e trattato come adultero⁶.

La normativa sull'adulterio esprime meglio delle altre la concezione socio – culturale che è a monte della realtà patriarcale – potestativa, alla luce della quale la donna è quasi un 'oggetto' di diritto e non un soggetto; in tal senso altresì l'istituto della *tutela mulierum*, che sottopone la donna ad un controllo perpetuo del tutore che cede il passo solamente alla potestà maritale.

Quelle che non sono soggette alla potestà o alla *manus* sono vincolate dalla tutela perpetua, legittima, testamentaria o dativa, per gli atti più importanti di diritto privato. A ragione di una simile scelta vi sono convinzioni radicate circa una '*fragilità d'animo*' e di una '*incapacità di scelta*', che produce l'effetto di tramandare il

⁵ Le leggi inserite nel quadro della politica demografica e moralizzatrice di Augusto stabiliscono che l'adulterio diventi un vero e proprio *crimen*, un delitto pubblico perseguibile su querela di parte. Sul punto v. oltre, nt. 11.

⁶ Il padre della donna ha diritto di uccidere immediatamente la figlia e l'adultero se colti in flagranza di reato. Si v. particolarmente P. GIUNTI, *Alla origine del ripudio*, Firenze, 1983, 8 ss.; ID., '*Consors vitae*'. *Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano, 2004, *passim*; E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG*, 85, 1948, 113 ss.; W. KUNKEL, *Das Konsilium im Hausgericht*, in *ZSS*, 83, 1966, 233 ss.; E. BALDUCCI, *Intorno al 'iudicium domesticum'*, in *AG*, 191, 1976, 82 ss.; R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1976, 7 ss.

patrimonio familiare agli agnati solamente per via maschile⁷. Con la legge Claudia del 40 a.C. si abolisce del tutto la tutela legittima, pur rimanendo alcune incapacità, quale quella di prestare testimonianza in processo⁸.

In senso puramente misogino e maschilista anche la più antica norma relativa al divieto di bere vino, come prodromo di un possibile tradimento⁹.

Le limitazioni alla capacità giuridica sono il frutto di una visione sociale e culturale maschilista e patriarcale, di cui gli istituti menzionati sono un chiaro esempio. Secondo questa prospettiva la donna è oggetto e non soggetto di diritto, una mera estensione dei poteri maritali¹⁰.

I valori misogini, considerati insopprimibili corrispondono ad un immaginario patriarcale, diffuso in tutta la storia d'Europa medioevale, moderna e contemporanea¹¹.

⁷ La tutela è evitabile solamente con il matrimonio *cum manu* che produce l'effetto di sottoporre la donna totalmente al potere del marito, con la conseguenza di trasferire in proprietà allo stesso tutti i beni posseduti in precedenza. Sul punto vi è ampia letteratura. Si v. particolarmente G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al Principato*, III, Torino, 1995, *passim*.

⁸ Se si escludono i beni parafernali, tutti gli altri rientrano in regime di proprietà del marito, a testimoniare la convinzione di una sua più assoluta incapacità giuridica. Solo più avanti i giureconsulti trovarono l'espedito della tutela fiduciaria per liberare la donna da questo potere così stringente. V. sopra, nt. 5. Sul tema vi è ampia letteratura. Si v. particolarmente G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*⁶, Napoli, 1999, *passim*.

⁹ L. MINIERI, *Vini usus feminis ignotus*, in *Labeo*, 28, 1982, 150.

¹⁰ Alcuni comportamenti sono puniti e sanzionati proprio perché commessi da una donna. V. sopra, nt. 4.

¹¹ M.T. GUERRA MEDICI, *L'aria di città. Donne e diritti nella città medievale*, Napoli, 1996, 220 ss.

Il Code Napoléon della Francia post rivoluzionaria, la cui elaborazione durò dieci anni ed ispirato alle dottrine giusnaturalistiche ed ai loro valori di ideali della borghesia, offre una organica riforma del diritto privato, fedele alla tradizione di diritto romano comune, rielaborata dalla dottrina civilistica francese e dal pandettista R.J. Pothier.

Con il Codice si tenta di fissare l'uguaglianza tra i sessi, ribadendo una capacità quotidiana di compiere atti di rilevanza giuridica in autonomia. In questa visione 'illuminata' restano comunque tracce di una sottomissione della donna al marito, che la rende sostanzialmente incapace giuridicamente¹².

Il Codice del Regno d'Italia del 1806 è sostanzialmente una traduzione del Codice Francese e lascia inalterata la formulazione dell'art. 215¹³.

¹² La riprova di questo stato di cose è offerto dal senso della norma secondo la quale «*il marito deve protezione alla propria moglie, la moglie deve ubbidienza al proprio marito*» (art. 213). La norma tiene conto del fatto che la donna resta «*incapace giuridicamente*» e non può uscire di casa senza il suo preventivo consenso e che la sposa deve abitare al domicilio del marito in qualità di giudice più assoluto e sovrano dell'onore familiare, nei limiti tracciati dalla natura. Sul punto v., *Storia di donne. L'ottocento*, a cura di G. Fraisse, M. Pierrot e G. Duby, Paris, 1991, 37 ss.

¹³ I diversi codici preunitari presentarono, infatti, tratti comuni pur essendo espressione di ordinamenti difformi. Nel granducato di Toscana, nel Codice Estense, e nello Stato Pontificio si trovano norme sanzionanti la più totale incapacità giuridica delle donne. Nello Statuto Albertino e in quello del Regno delle Due Sicilie vi si chiedeva una speciale autorizzazione per stare in giudizio. Diversa era la situazione nel Lombardo Veneto dove il Codice civile austriaco del 1811 non prevedeva alcuna forma di autorizzazione maritale e le donne maggiorenni erano poste nella medesima condizione giuridica del marito. Durante il Regno d'Italia il Legislatore si ispirò al modello francese, costruendo una tutela femminile sbilanciata e non paritaria. Solo agli inizi del novecento venne presentato da Scialoja un progetto per l'abolizione dell'art. 134 per eliminare lo stato di sudditanza giuridica delle donne. Si v. part. L. SCARAFFIA,

Anche nel nostro ordinamento restano tracce di una visione sociale e culturale maschilista e la parità dei sessi stenta ad affermarsi¹⁴.

Bisognerà attendere l'avvento della Carta Costituzionale con l'art. 29 che sancirà l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi¹⁵.

Dal punto di vista civilistico, la donna con il matrimonio assumerà obbligazioni morali e civili, ma il suo patrimonio resterà ancora a disposizione della famiglia.

Solamente con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il Legislatore sostituirà finalmente al precedente modello di famiglia patriarcale e potestativa uno più moderno basato sulla parità dei ruoli all'interno del matrimonio¹⁶.

Sotto il profilo penalistico, bisognerà attendere gli anni sessanta con la pronuncia della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità dell'art. 559 cod. pen. che sanziona, sino ad allora ed in via esclusiva, l'adulterio femminile; la legge n. 442 del 1981 che abroga il delitto d'onore e quell'idea radicata che l'esigenza di salvaguardare l'onore proprio e della famiglia sia un elemento scriminante della responsabilità del marito. E solo attraverso tal via, si tenterà di superare la convinzione del Legislatore che la tutela dell'onore del marito possa giustificare un omicidio¹⁷.

Nello stesso anno verrà abolito l'istituto del matrimonio riparatore-art. 554 cod. pen.

P. BARATI, *La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi*, Roma-Bari, 1988, 635 ss.; A. M. MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali. In occasione della revisione del codice civile italiano*, Milano, 1864, 204 ss.

¹⁴ P. ORVIETO, *Misoginie. L'inferiorità della donna nel pensiero moderno*, Salerno, 2002, 189 ss.

¹⁵ Ed è solamente nel 1956 che la Corte di Cassazione ha limitato l'esercizio dello *ius corrigendi* da parte del marito nei confronti della moglie e dei figli.

¹⁶ L. 19 maggio 1975, n. 151.

¹⁷ Cass. 5 settembre 1981, n. 25.

Ed infine nel 1996 si avrà la modifica del titolo XII del codice penale da ‘delitti contro la moralità pubblica e il buon costume’ a ‘delitti contro la persona’.

2. *Femminicidio*

Il termine femminicidio è usato per la prima volta da J. Carry nel 1801 per indicare ‘l’uccisione di una donna’, per indicare la condotta di un uomo che induce una donna a perdere la propria illibatezza, prescindendo dal movente della violenza di genere¹⁸. Il neologismo identifica di seguito un cd. ‘crimine neutro’, un comportamento doloso o preterintenzionale con il quale una donna viene uccisa per mano di un uomo¹⁹, una «*Qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione o di annientare l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte*»²⁰. La categoria criminologica è servita a rendere

¹⁸ J. CARRY, *The Satirical Review of London at the Commencement of the Nineteenth Century*, London, 1801 ss. Qualche anno dopo, la criminologa Diana Russel userà ancora l’espressione ‘femminicidio’ proprio per indicare la violenza di un uomo, con le sue implicazioni sociologiche, politico-sociali. D.E.H. RUSSEL, *Crimes against woman. Proceedings of the international tribunal*, Bruxelles, 1976, 5 ss.; ID., *Stranghtaning Understanding of femicide*, New York, 1990, 27 ss.; EAD., *The origin and the importance of the term*, California, 10 ss.; EAD., *Femicide: the politics of woman Killings*, New York, 1992 *passim*; L. MELANDRI, *Amore e violenza. Il fattore molesto della società*, Torino, 2011, 5 ss.; M. LAGARDE, *Identidades de genero y derechos humanos. La construcción de los humanos*, VII, Città del Messico, 1997, 48 ss.; R. COLUCCIA, voce *Femminicidio*, in *I perché di una parola*, in *Accademia della Crusca* (www.accademiadellacrusca.it), 2013, *passim*.

¹⁹ Senato della Repubblica XVII Legislatura- Disegno di legge, 25 maggio 2013, n. 724. Sul punto v. oltre, nt. 39.

²⁰ R. COLUCCIA, voce *Femminicidio*, cit.

visibile il fenomeno, a spiegarlo e ad ipotizzare risposte punitive più efficaci²¹.

Spesso l'esito finale ed estremo di queste situazioni è la morte, quale risultato di atteggiamenti e pratiche sociali misogine, ampiamente diffuse nella nostra società.

Ma quali sono i contesti culturali a monte di questa figura di reato? Il reato è riconducibile ad una visione sociale e culturale misogina e maschilista, ampiamente diffusa nel mondo antico ed ancora ai giorni nostri. Ma a ben vedere nel mondo antico non sempre vi è stata una subordinazione sociale e culturale della donna.

Le fonti ed i reperti archeologici infatti attestano l'esistenza di una società matriarcale, con forte dominazione femminile a livello di istituzioni e di culti religiosi (come testimonia il culto della Dea Madre)²², nella quale la donna svolge un ruolo attivo anche nelle attività economiche. In questo contesto, le figure femminili hanno una certa libertà patrimoniale, autonomia personale e dignità, oltre a ricoprire sovente una elevata posizione sociale, impensabile nelle culture a stampo maschilista. In quest'ultime, infatti, alle divinità femminili, si sostituiscono quelle maschili; si differenziano i lavori per ruoli; si distinguono le aree della città adibite alle donne, da quelle degli uomini²³.

²¹ G. DEVOTO, *Vocabolario della lingua italiana*, Firenze, 2013; R. COLUCCIA, voce *Femminicidio*, cit., *passim*.; F. PIACENTI, P. DE PASQUALI, *Il femminicidio in Italia nel periodo 2000-2012*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3, 2014, *passim*, ove si evidenzia l'uso promiscuo del termine e da un punto di vista giuridico, sociologico, antropologico, criminologico.

²² M. GIMBUTAS, *The language of the Goddess*, London, 1989, trad. it., *Il linguaggio della Dea*, Torino, 1990, *passim*.

²³ Per la più risalente letteratura in materia si ricordi J.J. BACHOFEN, *Das Mütterrecht, Eine Untersuchung über die Gynaiokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur*, Berlin, 1861, trad. it., *Il matriarcato. Ricerca sulla ginecocrazia nel mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici*, a cura di G. Schiavoni, Torino, 2016, 30 ss.; J.J. BACHOFEN, *Il potere femminile. Storia e teoria*, Roma, 1977, 10 ss. ed

3. 'Stalking' e atti persecutori

Le fonti sono piene di episodi di omicidi di genere come pure le stesse epigrafi su cui sono incisi nomi di donne uccise per mano di un uomo²⁴. Ricordiamo in via esemplificativa l'omicidio di Orazia e di Virginia²⁵.

ancora J. HEURGON, *Valeurs féminines et masculines dans la civilisation étrusque*, in *MEFRA*, 73, 1961, 337 ss.

Le donne nei poemi omerici sono dedite al culto della bellezza personale, alla obbedienza ed alla eccellenza nei lavori domestici. Esse vengono spesso considerate esseri infidi, deboli e incapaci di sentimenti duraturi sino ad essere gradualmente confinate in spazi definiti delle mura domestiche quale il gineceo. Sul punto E. CICCOTTI, *Donne e politica negli ultimi anni della Repubblica romana*, a cura di E. Cantarella, Napoli, 1985, 4 ss.; E. CANTARELLA, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano, 1979, *passim*; EAD., *Tacita muta. La donna nella città antica*, Milano, 1985, *passim*; EAD., *Itaca. Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto*, Milano, 2013, *passim*; EAD. *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, 2008, *passim*; EAD., *Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell'antica Roma*, Milano, 2015, *passim*; EAD., *L'ambiguo malanno. La donna nell'antichità greca e romana*, Milano, 2010; EAD., *I Supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e in Roma*, Milano, 2011, 3 ss. Nella società romana il nome delle donne è segreto e non viene pronunciato. Il divieto è legato alla credenza che il nome fosse una parte della persona, quasi in senso fisico e che pertanto non andasse svelato; sul punto si v. G. FRANCIOSI, *Esogamia gentilizia e regalità latina*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*³, Napoli, 1995, 5 ss.; ID., *Clan*, cit., *passim*.

²⁴ A. PASQUALINI, *La curia 'mulierum' di Lanuvio e "l'associazionismo" delle donne romane*, in *Donna e vita cittadina nella documentazione epigrafica. Atti del II seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica*, Verona 25-27 marzo 2004, in *Epigrafia e antichità*, 23, 2005, 259 ss.

²⁵ Nelle fonti molti i casi di femminicidio; si v. particolarmente Liv. 1.34, Liv. 1.39, 1.41; 4.9; Cass. Dio 4.2, 4.47; Tac. *Ann.* 13.44; Val. Max. 4.5.1; Plut. *Quaest. Rom.* 14.6.; 15.4-5; 19.7; Serv. in *Georg.* 2.289. Sul punto cfr. E. PAIS, *Storia critica di Roma*, Roma, 1915, 206 ss.; E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, cit., *passim*.

A partire dall'età imperiale i Romani, attraverso l'*edictum de adtemptata pudicitia*, puniscono i corteggiamenti ingiustificati, quale forma *ante litteram* di illecito persecutorio²⁶.

Con l'editto *de adtemptata pudicitia*²⁷ si configura infatti quasi una vera e propria ipotesi di stalking, sotto il profilo della una tutela al decoro, alla onorabilità sessuale e alla morale della donna²⁸.

²⁶ Per quanto attiene alla tutela processuale di tali atti ricordiamo che con l'unificazione dei delitti contro la persona ed il definirsi del concetto unitario di *iniuria* il pretore concede una *actio iniuriarum* per i reati contro la persona diversi dall'omicidio. Gell. 20.1.37-38: *Quod edictum autem praetorum de aestimandis iniuriis probabilibus esse extimas, nolo hoc ignores, hanc quoque ipsam talionem ad aestimationem iudicis redigi necessario solitam. Nam si reus qui deprecisci noluerat iudici talionem imperanti non parebat, aestimata lite iudex hominem pecuniae damnabat, atque ita, si reo et pactio gravis at acerba talio visa fuerat, severitas legis ad pecuniae multam redibat*. La disciplina che è inizialmente propria del *membrum ruptum* viene così estesa a tutte le altre fattispecie.

²⁷ Il testo dell'editto *de adtemptata pudicitia* non lo si conosce direttamente, ma è possibile ricostruirlo a partire da Gai 3.220 e Ulp. *ad ed.* D. 47.10.22, Ulp. 57 *ad ed.* D. 47.10.22., Ulp. 4 *opin.* D. 47.11.1.2.

²⁸ Nel 296 a.C. si crea un vero e proprio culto plebeo della *Pudicitia*, a testimoniare uno stretto legame tra la morale sessuale privata e il più generale interesse collettivo. Il significato di *pudicitia* è intesa come 'la virtù di chi preserva coscientemente i suoi pensieri e le sue azioni da ogni impurità sessuale, ispirando la sua condotta a modestia e verecondia', mentre diverso è il pudore come 'senso di riserbo o d'avversione per quanto riguarda il sesso, che provoca istintive reazioni di disagio o difesa'. Si v. A. GUARINO, *Le matrone e i pappagalli*, in *Inezie dei giureconsulti*, Napoli, 1978, 171 s.; G. RADKE, voce *pudicitia* e voce *pudor*, in *PWRE.*, 12, Stuttgart, 1980, 1942 ss. Più di recente sul tema M.J. BRAVO BOSCH, *Algunas consideraciones sobre el 'Edictum de adtemptata pudicitia'*, in *Revista xuridica de Universidade de Santiago de Compostela*, 5, 1996, *passim*; D. DE LAUPEUTA MONTOYA, *El elemento subjetivo en el 'edictum de adtemptata pudicitia'; la contravencion de los 'boni mores' como requisito esencial para la existencia de responsabilidad*, in *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 2, 1996, 2 ss.

La fattispecie è attratta nell'orbita della *iniuria*, proprio per le offese morali all'onore ed al decoro della persona²⁹.

Esemplificativa in tal senso la nota testimonianza ulpiana:

Ulp. 57 *ad ed.* D.47.10.15.15: *Si quis virgines appellasset, si tamen ancillari veste vestitas, minus peccare videtur, multe minus si meretricia veste feminae, non matrum familiarum vestitae fuissent; si igitur non matronali habitu femina fuerit, et quis eam appellavit, vel ei comitem abduxit, iniuriarum tenetur.*

La condizione giuridica femminile a Roma si differenzia anche e soprattutto in base a quella sociale della donna.

Com'è noto, la schiava indossa tuniche, sai, soprabiti e pezze; mentre la matrona le *stolae*. La prostituta è *togata* e indossa una

²⁹ Per il termine di *iniuria* come atto *contra ius* v. Gai 4.16.

Per la principale letteratura sul tema v. Th. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, trad. fr., *Le droit pénal romain*, Paris, 1907, *passim*; G. ROTONDI, *Leges Publicae Populi Romani*. *Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano, 1912, 359 ss.; M. MARRONE, *Considerazioni in tema di 'iniuria'*, in *Syntelesia Arangio-Ruiz*, Napoli, 1964, 475 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *'Actio iniuriarum noxalis'*, in *Labeo*, 15, 1969, 33 ss.; M. KASER, *Die Beziehung von 'lex' und 'ius die' XII Tafeln*, in *Studi in memoria di G. Donatuti*, Milano, 1973, 523 ss.; A. WATSON, *Personal injuries in the XII Tables*, in *RHD*, 43, 1975, 213 ss.; A.D. MANFREDINI, *Contributi allo studio della 'iniuria' in età Repubblicana*, Napoli, 1977, 65 ss.; A. ALBANESE, *Una congettura sul significato di 'iniuria' in XII tab. 8.4*, in *Iura*, 31, 1980, 21 ss.; C. GIOFFREDI, *In tema di 'iniuria'*, in *Nuovi Studi di diritto greco e romano*, Roma, 1980, 147 ss.; G. MUCIACCIA, *In tema di repressione di opere infamanti*, in *Studi Biscardi*, V, Milano, 1984, 71 ss.; A. VÖLK, *Zum Verfahren der 'actio legis Corneliae de iniuriis'*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli, 1984, 584 ss. Attraverso l'emanazione di singoli editti vennero specificate infatti le diverse offese morali alla persona, a cui si poneva rimedio con l'*actio iniuriarum*. O. LENEL, *Das Edictum perpetuum*⁵, Leipzig, 1927, 191 ss.

tunica corta di seta o di un tessuto trasparente, un indumento tipicamente maschile, solitamente di colore scuro. La matrona veste il *sùpparum*, una tunica femminile di lunghezza varia, ma non fino ai piedi (per cui la parte inferiore della *subùcula* rimane in vista); in alternativa una *stola*, una tunica ampia e lunga appunto fino ai piedi, fermata alla vita da un *cingulum*, oppure una *recta*, una tunica bianca sprovvista di maniche, aderente alla vita e lievemente scampanata in basso (il vestito delle giovani spose).

L'abito della donna rispettabile ha una motivazione precisa, quella di proteggerla ed evitare di attirare l'attenzione maschile, quasi fosse un segno di riserbo sessuale e di onore³⁰. La fattispecie esaminata riguarda l'oltraggio alla *puđicitia* delle donne. L'idea di *puđicitia* del provvedimento è legata a quella di abbigliamento, proprio perché evidentemente fortemente radicato al contesto sociale da cui prende le mosse l'editto.

La legittimazione passiva all'*actio iniuriarum* appartiene a diverse tipologie di persone e la gravità dell'offesa dipende strettamente dalla condizione sociale della donna. Vi è infatti una correlazione, come dimostra l'*igitur*, tra il comportamento del reo che delinque e la condizione sociale della donna. L'*iniuria* (*iniuriarum tenetur*) è configurabile a carico di chiunque indirizzi parole di richiamo (*appellasset*) alle *virgines* vestite da schiave (*ancillari veste vestitas*), anche se tale comportamento, come dimostra l'uso del comparativo, è meno riprovevole (*minus peccare videtur*) dell'*appellatio* nei confronti di matrone, donne vestite in maniera consona alla propria condizione sociale (*non matrumfamiliařum vestitae fuisset*). Ancora di minore gravità sarebbero poi le parole rivolte ad una meretrice (*si meretricia veste feminae*).

³⁰ Negli scrittori satirici vi è una ampia trattazione in tal senso. L. CICU, *Donne petroniane: personaggi femminili e tecniche di racconto nel Satyricon di Petronio*, Sassari, 1992, 163 ss.

Lo ‘*stalking*’ (inteso come attentato alla *pudicitia*)³¹ si configura ogni qual volta qualcuno rivolga ad una donna parole ingiuriose ed incitanti al compimento di atti immorali. Viene inteso in tal senso anche il corteggiamento eccessivo, il richiamo insinuante e insistente di un corteggiatore, con lo scopo seduttivo e con l’uso di un linguaggio osceno e turpe.³²

È sempre dalla lettura di Ulpiano che si ottengono ulteriori informazioni in materia:

Ulp. 57 *ad ed.* D.47.10.15.16-18: *Comitem accipere debemus eum, qui comitetur et sequatur et, ut Labeo ait, sive liberum, sive servum, sive masculum, sive feminam. Et ita comitem Labeo definit, qui frequentandi cuiusque causa, ut sequeretur destinatus, in publico privatove abductus fuerit; inter comites utique et paedagogi erunt. Abduxisse videtur, ut Labeo ait, non qui abducere comitem coepit, sed qui perfecit, ut comes cum eo non esset. Abduxisse autem non tantum is videtur, qui per vim abduxit, verum is quoque, qui persuasit comiti, ut eam desereret.*

Ulpiano definisce la figura del *comes* e ricorda l’opinione di Labeone (*Labeo ait*) e nel riportare la definizione labeoniana del *comes* (*Labeo definit, qui frequentandi cuiusque causa, ut sequeretur destinatus*)

³¹ Per fare un paragone con l’attuale diritto penale l’attentato alla *pudicitia* va assimilato più che alle offese al pudore alla violenza sessuale presunta ex art. 609-*bis* cod. pen.

³² Ulp. 57 *ad ed.* D. 47.10.15.20-22: *Appellare est blanda oratione alterius pudicitiam adtemptare: hoc enim non est convicium facere, se adversus bonos mores ademptare. Qui turpibus verbis utitur, non temptat pudicitiam, sed iniuriam tenetur. (...) appellat enim, qui sermone pudicitiam adtemptat (...).* A ben vedere ciò che è sanzionato non è il *convicium facere*, ma l’uso di un linguaggio lusinghiero ed allettante volto a corrompere l’altrui *pudicitia*.

specificata e chiarisce il ruolo di *comes* e della sua attività di accompagnamento. La funzione di accompagnatore (già nota dunque in età di Labeone) è quella di garantire l'incolumità all'accompagnato.

Il giurista severiano considera *iniuria* qualunque comportamento *qui per vim abduxit*, come pure (*verum is quoque*) quello di *qui persuasit comiti, ut eam desereret*, ossia l'opera di convincimento di abbandonare la donna, privandola della sua protezione. Rientra nella stessa fattispecie del *comitem adducere* l'atto di allontanare con parole offensive l'accompagnatore.

È infatti costume delle matrone di elevata classe sociale essere regolarmente seguite da un accompagnatore, un servo o un familiare, al fine di avere protezione da corteggiatori molesti, per evitare ogni forma di offesa alla persona. Il *comes* è un vero e proprio scudo protettivo per la incolumità della stessa ed ha la funzione di salvaguardarne onore e *pudicitia*.

È punito in base dall'editto chi segue con insistenza una donna di elevato rango sociale (come dimostra l'abito a riprova di una moralità consolidata), poiché pone in essere comportamenti contrari ai *bonos mores* con la consapevolezza di danneggiare ed offendere il decoro e la dignità della donna. La fattispecie del *comitem adducere* è sanzionata poiché il comportamento ha l'effetto di causare l'abbandono della donna ed esporla di conseguenza a gravi pericoli, vergogna, pubblico ludibrio, oltre a causarle una cattiva reputazione. Esso sarà lesivo dell'interesse della matrona che potrà essere confusa con una prostituta o una donna di condizione servile.³³

In conclusione le modalità di atti persecutori sono differenti.

³³ Chiunque con il proprio comportamento provochi l'allontanamento di un *comes* sarà punibile in base all'editto *de quo*. Ovid. *ars am.* 1.385.

Una è quella del *comitem adducere*, che rappresenta come visto una forma aggravata di stalking, una *iniuria atro*³⁴.

Un'altra è l'*adsectare* l'inseguimento assiduo e insistente, un'altra ancora è l'*appellari* ossia rivolgere parole assillanti e insinuanti, che generano *infamia*. Un riferimento all'*adsectare* si trova anche in Gaio (*quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit*), secondo il quale commette *iniuria* colui che si avvicina alla donna in maniera insistente (*adsectatus fuerit*).³⁵

Gai 3.220: *Iniuria autem committitur non solum cum quis pugno puta aut fuste percussus vel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive quis bona alicuius quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere proscrisperit sive quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit sive quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit et denique aliis pluribus modis*

In particolar modo specifica Gaio che *ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit sive quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit et denique aliis pluribus fuerit*. Ossia è ritenuta paragonabile alla composizione di un testo infamante l'*adsectatio* di una donna sposata. È interessante proprio la visione complessa legata al diffuso senso di tutela della donna, in ogni suo aspetto, in senso stretto.

³⁴ Una applicazione specifica emerge dalla testimonianza di Ovidio secondo la quale non solo le matrone, ma anche donne di altro genere avevano un *comes*. si tratta di una prostituta facoltosa e di una schiava in buona considerazione al proprio *dominus*. Ovviamente queste estensioni interpretative lasciano aperta la questione della tutela processuale per l'attentato alla *pudicitia*. Secondo l'editto *de iniuriis quae servis fiunt* si sarebbe potuta estendere la tutela dell'*actio iniuriarum* alla schiava, mentre ne sarebbe rimasta esclusa del tutto la prostituta; si v. O. LENEL, *Das Edictum*, cit., 15, e Ulp. 57 *ad ed.* D. 47.10.15.38-44.

³⁵ Gai 3.220.

Ma leggiamo ancora Ulpiano:

Ulp. 57 *ad ed.* D.47.10.22: *Aliud est appellare, aliud adsectari; (...) adsectatur, qui tacitus frequenter sequitur: adsiduo enim frequentia quasi praebet nonnullam infamiam.*

Il giurista severiano prospetta due differenti ipotesi di illecito; *aliud est l'appellare* ad una donna, ossia rivolgere la parola in una modalità assillante, altra cosa è invece *l'adsectari*, ossia seguire in maniera insistente la stessa.

Si tratta in entrambe le ipotesi di atti *contra bonos mores* (*sed qui contra bonos mores facit*).

Il senso di buon costume è meglio spiegato dal seguente brano di Ulpiano³⁶:

Ulp. 57 *ad ed.* D.47.10.15.6: *Idem ait: "adversus bonos mores" sic accipiendum, non eius, qui fecit, sed generaliter accipiendum adversus bonos mores huius civitatis.*

Il delitto lede il buon costume, quel *mos* che tanta importanza ha all'interno dell'ordinamento, proprio perché comunemente accettato (*generaliter*) e seguito.

³⁶ Sul punto v. sopra, nt. 31.

La tutela offerta dall'editto pertanto riguarda comportamenti lesivi dell'interesse generale. Non si tratta infatti di fattispecie offensive della singola persona, ma della intera comunità³⁷.

Posta la connessione tra *actio iniuriarum* e la casistica di soggetti verso i quali è realizzabile l'*iniuria*, resta aperta poi la questione dell'*animus iniuriandi*, come presupposto di diritto soggettivo necessario per l'applicazione della tutela giuridica e della differenziazione sul piano sanzionatorio. Abbiamo visto infatti che più è elevata la condizione sociale della donna e maggiore è l'offesa che a lei ne deriva.

È necessario per la *ademptata pudicitia* un dolo specifico consistente in offese profferite con parole sconvenienti e disonorevoli, perché pronunciate nei confronti di una donna. Resta evidente infatti che l'avvicinamento a donne la cui appartenenza sociale è dimostrata dall'abbigliamento è di per sé la riprova di una consapevolezza di ledere per mezzo di siffatto comportamento il buon nome e la reputazione della matrona.

4. *Il femminicidio e 'stalking' ai nostri giorni: questioni 'de iure condendo'*

Il ritardo nella riforma degli ordinamenti mostra una resistenza a recepire e istituzionalizzare una concezione culturale moderna e paritaria, ove la donna abbia un ruolo attivo al pari di quello maschile, ampiamente diffusa ed evidentemente condivisa.

³⁷ Ovid. *ars am.* 1.459-468: *Disce bonas artes, moneo, Romana iuventus, / non tantum trepidos ut tueare reos;/ quam populus indexque gravis lectusque senatus, / tam dabit eloquio victa puella manus./ Sed lateant vires, nec sis in fronte disertus;/ effugit voces verba molestiatuae./ Quis, nisi mentis inops, tenerae declamat amicae?/ Saepe valens odii littera causa fuit./ Sit tibi credibilis sermo consuetaque verba, / blanda tamen, praesens ut videre loqui.*

Dalla disamina realizzata emerge una certa difficoltà ad estirpare le basi della discriminazione di genere, che, come visto, ha radici antiche ma che perdura ai nostri giorni.

Ed è su tale substrato sociale che si sviluppa una cultura della violenza che sopravvive nel tempo e si alimenta di luoghi comuni sulla mascolinità, secondo un modello di forza ed autorità.

I dati della cronaca riportano alla attenzione la questione della discriminazione tra i sessi ed in special modo la materia degli atti persecutori e della violenza di genere come elemento sociale di alta criticità, difficilmente eludibile³⁸.

Frutto della constatazione di una certa diffusione del fenomeno ‘*femminicidio*’ e della sua gravità che nasce il decreto legge del 14 agosto 2013 n. 93 convertito in l.119 del 15-10-2013, in materia di violenza sulle donne e reati di stalking.

Il provvedimento ha espresso la volontà del Legislatore di prendere atto della diffusione del fenomeno degli omicidi di donne con una normativa complessiva in materia di ‘atti persecutori’ (612 *bis* c.p).

Con undici articoli di cui 5 si riferiscono alla violenza sulle donne, gli altri riguardano argomenti eterogenei, il provvedimento interviene oltre che sulla qualificazione della fattispecie di reato, articolata e differenziata, anche sull’aspetto sanzionatorio³⁹.

³⁸ Già per il 2013 con la legge n. 77 del 27 giugno l’Italia ha ratificato la *Convenzione sulla prevenzione della violenza contro le donne e la lotta contro la violenza domestica*, sottoscritta ad Istanbul dai membri del Consiglio d’Europa il 15 maggio 2011(cd. Convenzione di Istanbul). Per la validità della stessa sarà necessaria l’adesione da parte degli Stati firmatari con una legge di attuazione che copra finanziariamente i provvedimenti di prevenzione e di sostegno del fenomeno ‘*femminicidio*’.

³⁹ Vediamo i punti principali. In via preliminare viene stanziata la somma di 10 milioni di euro, al fine di educare, prevenire i reati di violenza e formare i cittadini- attraverso il cd. Piano antiviolenza. Il reato diventa perseguibile a querela di parte, atto di natura irrevocabile in caso di alto rischio per la persona.

Ora, alla attenzione della cronaca i numerosi episodi di femminicidio, in controtendenza rispetto alla riduzione di omicidi in generale, pongono un problema di natura giuridica sotto il profilo della tutela della donna, ma anche considerazioni di carattere sociale e culturale.

Il Legislatore al fine di meglio tutelare la vittima di stalking e reati persecutori prevede la remissione della querela solo in fase giudiziale, in modo da garantire alla vittima del reato il tempo necessario per una libera determinazione della propria volontà. Aggravanti in tal senso: le lesioni sulla donna o percosse fisiche riscontrate in sede di accertamento, la relazione sentimentale-affettiva con la donna vittima del reato, il maltrattamento in famiglia e le forme di violenza fisica in danno di minorenni o donne incinte. Le sanzioni risultano inasprite anche per la violenza fisica su donne in gravidanza commessa dal coniuge o da chi è legato da relazione affettiva con la vittima. Sul piano sanzionatorio, l'accertamento in flagranza di reato comporta l'arresto immediato del reo, mentre la polizia giudiziaria, se autorizzata dai p.m. e in caso di gravi lesioni, violenze o minacce, può in via cautelare applicare l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Sono previste intercettazioni telefoniche in caso di atti persecutori. P. PAOLO, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, in *Famiglia e diritto*, 2014, 715 ss.; C. MINNELLA, *Illogico negare il divieto di avvicinamento se le molestie dell'ex coniuge configurano lo "stalking"*, in *Famiglia e diritto*, 2014, 570 ss.; G. BELLANTONI, *Tutela della donna e processo penale: a proposito della legge n. 119/2013*, in *Diritto penale e processo*, 2014, 641 ss.; F. OCCHIGROSSO, *La legge sul femminicidio: un'occasione mancata*, in *Minori giustizia*, 2014, 148 ss.; E. BUCCOLIERO, *Femminicidio. Una legge imperfetta, ma che rende le donne meno ricattabili e i minori meno invisibili*, in *Minori giustizia*, 2014, 153 ss.; P. DONADI, *I crimini contro le donne e la legge sul femminicidio – Crimes against women and the law on femicide*, in *Sociologia del diritto*, 2015, 103 ss.; M.F. HIRTOYEN, *La tutela della donna nelle relazioni di coppia: tra femminicidio e violenza di genere*, in *Rivista penale*, 2016, 945 ss.; ID., *La tutela del coniuge e del convivente nei reati di maltrattamenti e di 'stalking' all'indomani della legge sul cd. femminicidio: tra principio di 'ne bis in idem' ed istanze protezionistiche dei soggetti deboli all'interno del contesto familiare*, in *Rivista penale*, 2016, 299 ss. S. TIGANO, *La violenza familiare di genere e politiche repressive*, in *L'indice penale*, 2016, 78 ss.

La riflessione critica attiene ai disvalori diffusi e alla cultura misogina che, già presente in epoca storica, sopravvive ancora ai nostri giorni e di cui bisognerà prendere atto al fine di considerare agli aspetti complessivi (non identificabili in uno stato di indigenza sociale specifico) socio giuridici del problema della violenza alle donne.

Sembra rimasta nella cultura quell'idea di possesso che si legge in Stendhal '... è degno d'essere il mio padrone, perché è stato sul punto di uccidermi'.⁴⁰

A ben vedere il fenomeno sembra scaturire da un desiderio di possesso e di controllo sulla donna alla risposta di libertà della stessa, quasi fosse il rifiorire di antichi retaggi culturali.

Un dato chiaro in tal senso: il tasso di mortalità in Europa per omicidio si è in linea generale abbassato, mentre quello femminile è rimasto stabile, ove non risulti aumentato⁴¹. Ad oggi il femminicidio raggiunge il 30,9% degli omicidi totali. Uno su tre è un omicidio 'rosa' (30.7 nel Nord Italia e 19.4 % nel Sud del Paese). Il termine 'femminicidio' esprime pienamente un dispregio per la donna, considerata non un soggetto di pari dignità, ma un oggetto su cui esercitare la propria potestà.

ABSTRACT

L'origine del termine femminicidio risale al 1801. La parola indica una cattiva condotta corrispondente all'omicidio colposo. È stata

⁴⁰ M.H. BEYLE (STENDHAL), *Le rouge et le noir*, Paris, 1927, citato dall'edizione de La Bibliothèque électronique du Québec, 753: «[...] il est digne d'être mon maître, puisqu'il a été sur le point de me tuer».

⁴¹ B. SPINELLI, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008, 208; R. IACONA, *Se questi sono uomini. Italia 2012. La strage delle donne*, Milano, 2012, 30 ss.

fatta una analisi relativa al background sociale, storico e legale del fenomeno. Ho ritenuto il crimine attribuibile ad una visione sociale e culturale misogina, sessista, riconoscibile nel passato e nel presente. Nell'ordinamento giuridico troviamo ampi esempi di questo tipo di mentalità. Nel diritto romano troviamo istituti quali la patria potestà la *manus*, la tutela che sono espressioni in stessi di una visione misogina è sessista. La stessa considerazione vale per il crimine di adulterio. Le fonti sono piene di esempi di omicidi femminili, come quello di Orazio e Virginia. Ho effettuato L'esegesi dei seguenti testi: Ulp. 57 *ad ed.* D. 47.10.22, Ulp. 57 *ad ed.* D. 47.10.15.6. Infine ho analizzato il fenomeno del femminicidio nei tempi coevi formulando ipotesi de iure condendo relative alla configurazione del crimine che come detto è ancora oggi frutto di una visione misogina e sessista.

The origin of the word femicide was used the first time in 1801 for the homicide, no matter how the motive of the murder. The word means willful misconduct and manslaughter after which the woman gets killed. I did a analysis for the cultural background and social, historical, legal. I considered the crime attributable at the social and cultural vision misogynistic and sexist wideley acknowledged in the past and today. In the legal orders we find very large signature of that kind of mentality. In the ancient roman law we know a family with a *pater familias*, *patria potestas*, *manus* and *tutela*, that have expressed the vision of misogynistic and sexist. The same consideration is for the crime of *adulterium*. The sources are full of example of female gender, like Orazia and Virginia. I have analyzed particular the *Edictum de adtemptata pudicitia*, that punished indecent exposure to the woman. Than I did the exegesis of the following texts: Ulp. 57 *ad ed.* D.47.10.15.15; Ulp.57 *ad ed.* D.47.10.15.16-18; Gai 3.220: Ulp. 57 *ad ed.* D.47.1015.22; Ulp. 57 *ad ed.* D.47.10.15.6. Lastley I did a analysis of the femicide in the present, with

consideration of *iure condendo* about the crime and the vision misogynistic and sexist widely acknowledged today.

Parole-chiave: condizione giuridica della donna – omicidio di genere – femminicidio – atteggiamenti patriarcali e maschilisti.

Key words: legal status of women – gender murder – femicide – patriarchal and masculine attitudes.

ADELAIDE RUSSO
Ricercatore Ius/18
Università della Campania Luigi Vanvitelli
E-mail: adelaide.RUSSO@unicampania.it

